



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 015

Data: 11/10/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/10/2024 relativo all'incontro (25345) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Raiffeisen Arena Caldarò - Caldarò sulla strada del vino (BZ) il 10/10/2024 tra SV Kaltern Caldarò rothoblaas (042) e HC Eppan Appiano ANet (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Collin Chrystopher** (n. tessera 653637) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 9.2.6 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Collin Chrystopher** (n. tessera 653637)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.30, il predetto giocatore protestava animatamente verso il capo arbitro ripetendo due volte, al suo indirizzo, la frase: "*fuck you*". Punito con penalità minore proseguiva nel suo atteggiamento dicendo all'arbitro: "*fuck you ... idiot*". In seguito la protesta proseguiva, per cui gli venivano inflitti 10 min di penalità di cattiva condotta, come da regola 39 del Regolamento Ufficiale di Gioco, ma considerato che l'atteggiamento di contestazione non cessava, gli veniva comminata un'ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10') e quindi automaticamente Penalità di Partita di cattiva condotta.

Ciò premesso, l'atteggiamento di reiterata e vibrata protesta nei confronti del direttore di gara, sfociato nel pronunciamento di parole offensive (cfr. "Idiot") e protrattosi anche successivamente all'inflizione delle prime due penalità (2' e 10'), non può andare esente dalla sanzione disciplinare della squalifica che si quantifica in 2 (due) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi